



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

06.04.2004

Data

Protocollo

Allegato alla D.G.R. n. 13-12444 in data **10 MAG. 2004** relativa all'approvazione della Variante n. 3 al P.R.G.C. predisposta dal Comune di Belvedere Langhe e adottata con DD.CC. n. 21 in data 29.09.2003 e n. 2 in data 19.02.2004.

Elenco delle modifiche da introdurre "ex officio", ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Modifiche alla normativa

Art.11 - Area edificata di origine antica di recupero ambientale (C.S.)

- Comma 7: integrare la frase recentemente inserita "Gli strumenti urbanistici esecutivi ... omissis ... ai sensi dell'art. 40 della L.R. 56/77" con la seguente prescrizione: " ..., nei limiti di quanto stabilito dal comma 4, lett. d) dell'art. 24, L.R. 56/77." e stralciare la parentesi finale.

- Comma 9: stralciare la frase "- gli eventuali ampliamenti ... omissis ... cortili dei fabbricati;" e sostituirla con la seguente disposizione: "- eventuali ampliamenti ammessi nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione B, di minima entità ed esclusivamente per adeguamento igienico - funzionale, dovranno essere realizzati sui fronti interni - lato cortile - dei fabbricati;" ;

- inoltre, alla terz'ultima riga, prima della frase "- i fronti di particolare pregio ... omissis ... e salvaguardati." inserire la seguente prescrizione : "- gli attuali fili stradali dovranno essere mantenuti e salvaguardati;".

Art. 22 - Vincoli geologici e rispetto alle zone d'acqua

Inserire al fondo del paragrafo "Zone d'acqua" le seguenti prescrizioni: "In assenza di specifici studi idraulici restano valide le distanze minime delle costruzioni e dei manufatti dai corsi d'acqua previste dall'art. 96 del R.D. n° 523/1904, come specificato dalla Circolare P.G.R. n° 14/LAP/PET dell' 8 ottobre 1998; tale norma va applicata alle acque pubbliche comprendendo tra queste non solo i corsi d'acqua iscritti al registro delle acque pubbliche, ma anche quelli naturali il cui alveo ha sedime demaniale. Tali disposizioni si intendono in ogni caso prevalenti rispetto ad eventuali fasce minori disposte ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i.".

Art. 25 - Aree a vincolo cimiteriale

Inserire nel testo dell'art. 25 il seguente nuovo comma conclusivo: "3. Il deposito di materiale improprio esistente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale è soggetto a rilocalizzazione in ambito specifico, secondo procedure e modalità da attuarsi sotto la diretta responsabilità dell'Amministrazione Comunale, secondo le disposizioni di legge vigenti. Non è ammesso in ogni caso l'accumulo di ulteriore materiale."

Art. 27 - Definizioni ediliziePunto 27.6 - Ristrutturazione urbanistica

Integrare la frase recentemente inserita "... ai sensi dell'art. 40 della L.R. 56/77" con la seguente prescrizione: ", nei limiti di quanto stabilito dal comma 4, lett. d) dell'art. 24, L.R. 56/77."

Art. 35 - Distanza delle costruzioni dalle strade e distanza in corrispondenza di incroci

Nel secondo comma (riga 28), al punto 3), dopo le parole "... vicinali ad uso pubblico" inserire la prescrizione "di tipo F".

Art. 39 - Aree boscate e fasce di rispetto dei fiumi, torrenti e canali

Comma 5: dopo le parole "di dette fasce" integrare con la seguente specificazione: ", pari a metri 150 per lato, "

Art. 40 - Costruzioni temporanee e campeggi

- Comma 2: dopo le parole "... piano esecutivo convenzionato ..." introdurre la seguente specificazione: "unitario".

- Comma 4: introdurre al fondo dell'articolo, dopo le parole "... precedente art. 6.", la seguente ulteriore disposizione: "Il rilascio dell'abitabilità per le strutture con destinazione residenziale permanente e temporanea è subordinato all'avvenuta realizzazione e attivazione dell'intera struttura a campeggio, comprensiva di sistemazione del terreno, impianti ed infrastrutture, fabbricati di servizio e sistemazione del verde."

Il Responsabile
del Settore Territoriale
Provincia di Torino
arch. Maurizio VETERE

Per il Referente d'area
arch. Franco FERRERO